

Direttori: Avv. Francesco Barchielli Avv. Federico Faldi e Avv. Gherardo Lombardi

Editrice: Presslex della Dott.ssa Chiara Morocchi

T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 3 giugno 2022

Argomenti: Ordinanze contingibili ed urgenti - Strada pubblica e strada privata

Autore: Avv. Federico Faldi

[A] Se ai fini della validità e dell'efficacia di un provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 sia necessaria la comunicazione preventiva al Prefetto. [B] Sulla definizione di "Ripa" ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 44, del D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.) e sull'obbligo di manutenzione della stessa a carico del soggetto privato.

SENTENZA N. 3787

[A] L'atto impugnato è stato adottato dal Sindaco nell'esercizio del potere di salvaguardia e tutela della collettività e, pertanto, risulta senza dubbio qualificabile come provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, essendo volto a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. **Né rileva l'omessa comunicazione preventiva al Prefetto, in quanto tale adempimento ha soltanto finalità organizzative, sicché la sua omissione non condiziona la validità e l'efficacia dell'ordinanza contingibile e urgente** (cfr., ex aliis, T.A.R. Liguria, sez. I, 26 agosto 2019, n. 704; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 marzo 2015, n. 1367; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 23 gennaio 2014, n. 227).

[B] È poi opportuno richiamare il parere della Sez. I del Consiglio di Stato del 9 maggio 2012, n. 2158, secondo cui deve escludersi qualsiasi obbligo di manutenzione in capo ai proprietari dei fondi finitimi alle strade pubbliche relativamente alle aree inserite all'interno del "confine stradale", identificato ex art. 3, n. 10), del C.d.S. "nel piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea"; **sussistono invece obblighi manutentivi in capo ai proprietari relativamente alle aree esterne al confine stradale e, in particolare, riguardo alle ripe situate nei fondi laterali alle strade, ai sensi dell'art. 31 cit., in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo**; spetta comunque all'ente comunale il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale ai sensi dell'art. 14 del C.d.S., compito che non deve intendersi esteso alle aree estranee circostanti (cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 26/01/2017 (ud. 12/01/2017, dep. 26/01/2017), n. 329).

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso ritualmente notificato in data 28.03.2019 e depositato il successivo 15 aprile, -OMISSIS-ha domandato l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 31 del 13.02.2019, notificata in pari data, con cui il resistente Comune le aveva ordinato, in qualità di proprietaria della muratura di contenimento posta lungo la via-OMISSIS-, di provvedere ad horas all'eliminazione del pericolo incombente e al rifacimento dell'intera muratura, da eseguirsi nel rispetto delle tipologie costruttive e strutturali consentite dalle norme vigenti.

La ricorrente ha affidato il gravame alle censure di seguito sinteticamente riportate.

In primo luogo, ha sostenuto l'adozione dell'impugnato provvedimento in violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000 nonché l'eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità in cui sarebbe incorsa la civica amministrazione. Secondo l'assunta prospettazione, il Sindaco avrebbe esorbitato dai poteri concessi dall'art. 54 TUEL, avendole ordinato non solo di eliminare la situazione di pericolo ma anche il rifacimento dell'intera muratura, laddove tale ultima attività avrebbe comportato un onere economico di rilevante portata, esulante la possibile portata precettiva attribuibile all'ordinanza contingibile ed urgente.

In secondo luogo, la ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 30, comma 2, D.Lgs. 285/92, sul presupposto dell'asserita incompetenza del Sindaco in ordine all'adozione dell'impugnato provvedimento nonché l'adozione del provvedimento in violazione dell'art. 7 L. 241/90.

Con la terza delle articolate censure, la ricorrente ha prospettato la contrarietà dell'impugnata ordinanza all'art. 31, comma 1, D.Lgs. 285/92, unitamente all'eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. A suo avviso, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto la PA si sarebbe limitata ad ingiungere l'attività di messa in sicurezza della muratura senza accertare se tale attività rientrasse nell'ambito della manutenzione delle ripe cui sono tenuti i proprietari dei fondi confinanti ovvero

richiedesse lo svolgimento di una più onerosa attività di realizzazione di opere di contenimento o di sostegno, opere ricadenti nella previsione dell'art. 30 del Codice della Strada.

Con la quarta censura, ha poi dedotto, in via subordinata, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 30 commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/92, poiché, difettando la prova della natura pubblica o privata del muro di contenimento lungo la Via R. Bosco, la PA avrebbe dovuto ritenere che il muro assolvesse alla duplice funzione di contenimento del fondo e di sostegno della strada con la conseguente ripartizione degli oneri manutentivi secondo la previsione dell'art. 30, comma 5, Codice della Strada.

Con l'ultima censura ha, infine, stigmatizzato la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 285/92 nonché il difetto di motivazione e di istruttoria in cui sarebbe incorsa l'amministrazione resistente, atteso che la strada in oggetto sarebbe stata realizzata nell'anno 1887 per fini di pubblica utilità dagli enti pubblici competenti che avevano costruito anche tutte le opere murarie a sostegno dei fondi confinanti, sicché l'onere della manutenzione di detti muri doveva ricadere sulla Pubblica Amministrazione. Si è costituita in resistenza l'amministrazione comunale concludendo per l'infondatezza del proposto gravame.

Con ordinanza n. 689/2019, pronunciata all'esito dell'udienza camerale del 19.5.2019 e successivamente confermata dal giudice di appello (ordinanza n. 4162/2019), il Collegio respingeva la proposta domanda cautelare.

All'udienza del 17 maggio 2022, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, previo scambio di memorie conclusionali, la causa è stata riservata in decisione.

2.- In limine, dev'essere respinta la seconda delle articolate censure con cui la ricorrente ha sostenuto l'incompetenza del Sindaco circa l'adozione dell'impugnata ordinanza, rientrando tale atto nella sfera di attribuzioni del Prefetto.

La predetta censura - da esaminarsi prioritariamente poiché la censura di incompetenza, per il suo carattere radicale e assorbente, non ammette di essere graduata dalla parte e va scrutinata per prima in quanto, ove sussista effettivamente il vizio denunciato, il giudice amministrativo non potrà esaminare le altre questioni per non incidere sull'esercizio dei poteri dell'organo competente (Cons. St., ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5) – confligge con la portata precettiva dell'art. 30 D.lgs. n. 285/1992, rubricato "fabbricati, muri e opere di sostegno", secondo cui: "1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. 2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie".

L'interpretazione letterale e logico funzionale del testo normativo ne impone la scomposizione in due momenti distinti: in prima battuta è prevista la possibilità per il Sindaco di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti di intervento su muri o fabbricati fronteggianti la strada e ritenuti necessari nell'immediato a tutela della pubblica incolumità; successivamente, è prevista la possibilità per il Prefetto di ordinare al privato, inadempiente rispetto alla diffida, le opere definitive di consolidamento o demolizione dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte appare evidente l'infondatezza del motivo di gravame in esame, con cui parte ricorrente lamenta l'incompetenza del Comune ad adottare provvedimenti che spetterebbero al Prefetto. Infatti, coerentemente al disposto normativo in esame, nel caso de quo il provvedimento comunale impugnato, dopo aver ordinato in via d'urgenza al privato proprietario del terreno confinante con la strada l'immediata realizzazione degli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità, ha avvertito della possibilità, prevista dalla stessa norma attributiva del potere, del connesso e successivo possibile intervento prefettizio (T.A.R. Liguria, sez. I, 18/11/2013, n.1386).

Non coglie nel segno neppure l'argomentazione difensiva volta a stigmatizzare il vizio procedimentale in cui sarebbe incorsa la civica amministrazione, essendo all'uopo sufficiente rammentare il più che costante orientamento giurisprudenziale, univoco nell'affermare che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990, i provvedimenti di necessità e urgenza non devono di norma essere preceduti dall'avviso dell'avvio del procedimento, in quanto incompatibile con l'esigenza di agire celermente insita in tale tipologia di atti amministrativi, attesa la logica sovra-ordinazione della tutela immediata dell'incolumità pubblica sull'interesse del soggetto inciso dall'atto autoritativo (in tal senso cfr., ex multis, Cons. St., sez. II, 4 gennaio 2021, n. 94; Cons. St., sez. I, parere n. 2173 in data 10 settembre 2018; Cons. St., sez. V, 1° dicembre 2014, n. 5919; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 10 novembre 2021, n. 7156; T.A.R. Liguria, sez. I, 9 aprile 2021, n. 310; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 4 novembre 2020, n. 2063; T.A.R. Liguria, sez. I, 18 novembre 2016, n. 1137).

3.- Infondato è anche il primo motivo di doglianza con cui la ricorrente ha censurato l'impugnata ordinanza in ragione sia dell'asserita adozione in assenza dei necessari presupposti di fatto oggetto di un compiuto accertamento, sia della violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, atteso che l'ordine impartito non si era limitato ad ingiungere la sola rimozione dello stato di pericolo, richiedendo l'altresì il rifacimento dell'intero muro oggetto del rilevato dissesto.

L'atto impugnato è stato adottato dal Sindaco nell'esercizio del potere di salvaguardia e tutela della

collettività e, pertanto, risulta senza dubbio qualificabile come provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, essendo volto a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Né rileva l'omessa comunicazione preventiva al Prefetto, in quanto tale adempimento ha soltanto finalità organizzative, sicché la sua omissione non condiziona la validità e l'efficacia dell'ordinanza contingibile e urgente (cfr., ex aliis, T.A.R. Liguria, sez. I, 26 agosto 2019, n. 704; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 marzo 2015, n. 1367; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 23 gennaio 2014, n. 227).

Le ordinanze di necessità ed urgenza sono atti a contenuto atipico, espressione di un potere extra ordinem e con capacità di derogare temporaneamente a norme dispositive di legge. Secondo l'elaborazione pretoria, la possibilità di incisione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge impone il rispetto di precisi presupposti, vale a dire: i) un pericolo imminente ed irreparabile per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (contingibilità); ii) l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); iii) l'indicazione del limite temporale di efficacia; iv) la proporzionalità del provvedimento (in argomento cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. I, parere n. 830 in data 4 maggio 2021; T.A.R. Liguria, sez. I, 22 marzo 2021, n. 249).

Alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che nel caso in esame sussistano tutti i presupposti oggettivi per l'esercizio del potere sindacale extra ordinem.

Innanzitutto, dall'accertamento svolto dal personale tecnico della Protezione Civile in data 6 febbraio 2019, su sollecitazione della stessa ricorrente, era emerso che la situazione dei luoghi era interessata da un diffuso ed incipiente stato di dissesto del muro che costeggiava la sede viaria, tale da determinare un'oggettiva situazione di pericolo imminente sotto plurimi profili che rendevano i necessari interventi di riparazione del manufatto quantomai urgenti, potendosi oltretutto verificare ulteriori cedimenti della struttura muraria a danno della sede viaria.

Peraltro, la situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità è tale anche allorquando sia nota da tempo e si protragga per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto, posto che il ritardo nell'agire potrebbe sempre aggravare la situazione medesima (in tal senso, ex multis, Cons. St., sez. I, parere n. 830 in data 4 maggio 2021, cit.; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 luglio 2021, nn. 5368-5370; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 14 dicembre 2020, n. 1949; T.A.R. Liguria, sez. I, 26 agosto 2019, n. 704, cit., secondo cui la preesistenza di frane o crolli del muro non fa venir meno la fonte del pericolo, ma anzi la accentua, offrendo ulteriore dimostrazione dell'impellente necessità di intervenire; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 24 aprile 2019, n. 5237; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 10 ottobre 2018, n. 1406; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 17 febbraio 2015, n. 485).

Non coglie poi nel segno la tesi ricorsuale circa l'incompatibilità tra il carattere definitivo delle opere imposte dal Comune e la provvisorietà delle misure di sicurezza che possono essere impartite con i provvedimenti contingibili ed urgenti.

È certamente vero che l'uso di mezzi diversi dagli ordinari strumenti d'intervento è consentito solo per un arco temporale limitato alla situazione contingente e non può protrarsi sine die. Tuttavia il requisito della temporaneità delle prescrizioni non esclude affatto che i rimedi da adottare possano produrre effetti definitivi, dipendendo ciò dal tipo di rischio fronteggiato che, nella specie, rendeva improcrastinabile il rifacimento dei setti murari per la parte di competenza della ricorrente (cfr., ex aliis, Cons. St., sez. I, parere n. 830 in data 4 maggio 2021, cit.; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 24 aprile 2019, n. 5237, cit.; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 10 ottobre 2018, n. 1406, cit.).

5.- Infondati sono, infine, i restanti motivi di gravame con cui la ricorrente ha censurato l'impugnata ordinanza in quanto, a suo dire, violativa degli artt. 30 e 31 del D.lgs. n. 285/1992.

Lo scrutinio di tali censure, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta interrelazione, impone di muovere dall'esatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Invero, parte ricorrente ha invocato la violazione dell'art. 30, comma 4, del codice della strada. Tuttavia, il Collegio ritiene che alla fattispecie si attagli il disposto dell'art. 31 dello stesso codice, volto ad imporre ai proprietari dei fondi laterali alle strade di mantenere le ripe in buono stato al fine di impedire le frane e lo scoscendimento del terreno, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.

Nel dettaglio, ai fini dell'individuazione della norma che regola la fattispecie, ritiene il Collegio di dover riportare, per maggior chiarezza espositiva, ambedue le disposizioni del codice della strada.

L'art. 30, rubricato "Fabbricati, muri e opere di sostegno", stabilisce che: "1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. 2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie. 3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario. 4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione

delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada. (...)"
Il successivo articolo 31, rubricato "Manutenzione delle ripe", stabilisce che: "1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi. (...)"

L'art. 3, comma 1, n. 44) del C.d.S. elenca i significati delle denominazioni stradali e definisce la "Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada".

Con riferimento alle "ripe" - che ai sensi del predetto art. 31 del C.d.S. devono esser mantenute dai loro proprietari in modo da impedire e prevenire le situazioni di pericolo ivi indicate (tra le quali vi rientrano anche i casi di smottamento del terreno, come nel caso di specie) -, l'orientamento della giurisprudenza è nel senso di ritenere che in tale tipologia rientrino le zone di terreno immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale; ove tale contiguità venga meno per la frapposizione, ai lati della strada, di fondi appartenenti ad altri, secondo la medesima giurisprudenza, l'obbligo predetto deve ritenersi a carico di questi ultimi (cfr. Cass. Civ., sez. III, 2 agosto 2000, n. 10112). Infine, l'art. 14 del codice della strada definisce i "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade" e stabilisce che: "1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.".

È poi opportuno richiamare il parere della Sez. I del Consiglio di Stato del 9 maggio 2012, n. 2158, secondo cui deve escludersi qualsiasi obbligo di manutenzione in capo ai proprietari dei fondi finitimi alle strade pubbliche relativamente alle aree inserite all'interno del "confine stradale", identificato ex art. 3, n. 10), del C.d.S. "nel piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea"; sussistono invece obblighi manutentivi in capo ai proprietari relativamente alle aree esterne al confine stradale e, in particolare, riguardo alle ripe situate nei fondi laterali alle strade, ai sensi dell'art. 31 cit., in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo; spetta comunque all'ente comunale il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale ai sensi dell'art. 14 del C.d.S., compito che non deve intendersi esteso alle aree estranee circostanti (cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 26/01/2017 (ud. 12/01/2017, dep. 26/01/2017), n. 329).

Alla luce del riportato quadro normativo, può desumersi che le norme di cui agli artt. 30 e 31 del C.d.S. delineano un quadro stabile dei rapporti tra proprietari dei fondi finitimi e enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione di opere di mantenimento.

È stato ritenuto in giurisprudenza che l'obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale non si estende alle aree estranee ad essa e circostanti: grava, infatti, sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l'obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale (Cass. n. 13087/04).

Orbene, nell'odierna fattispecie, a fronte del descritto quadro normativo e dell'incontestata funzione di contenimento del suo fondo, la ricorrente si è limitata a sostenere che, essendo stata la strada in questione costruita dall'ente pubblico, su quest'ultimo sarebbe dovuto ricadere l'obbligo di provvedere alla manutenzione sia della sede viaria che di tutte le opere murarie resesi necessarie per la sua costruzione.

L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso poiché la circostanza che il muro in questione costituisca un elemento strutturale della strada delimitativo della sede viaria in nessun modo osta alla riconducibilità della fattispecie de qua agitur alla disposizione dell'art. 30 C.d.S., comma 6, secondo cui, in tema di costruzione di opere di sostegno a tutela delle strade, il proprietario del fondo adiacente alla strada è tenuto a provvedere alla manutenzione dell'opera di sostegno realizzata lungo la strada, purché assolvà alla funzione essenziale di contenimento del terreno di proprietà del privato (nella specie, sovrastante il percorso stradale). Non assume alcun rilievo l'esistenza dell'attitudine accessoria dell'opera (o del muro) a delimitare e a conformare la sede viaria costruita dall'ente pubblico (cfr.: Cassazione civile, sez. II, 17/09/2015, n.18258).

Invero, l'erezione del muro, attesa la morfologia del terreno, si era imposta in sede di realizzazione della strada, al fine, evidentemente, di delimitare e di conformare la sede viaria.

E' inevitabile, d'altronde, che il muro valeva a proteggere la sede stradale; nondimeno siffatto risultato si determinava in chiave sussidiaria, in dipendenza ed a seguito della sua incontestata funzione essenziale di contenimento del sovrastante terreno di proprietà del ricorrente.

Più esattamente, l'esclusività funzionale postulata dall'avverbio "unicamente" che figura nel corpo dell'art. 30 C.d.S., comma 6, non è ostacolata dalla sussidiaria attitudine del muro e, in genere, dell'opera di sostegno - realizzata contestualmente alla costruzione della strada - a delimitare e a conformare la sede viaria.

Del resto, se è vero che, giusta la previsione del comma 4 seconda parte, dell'art. 30 C.d.S., soltanto le opere di sostegno che hanno per scopo la stabilità e la conservazione delle strade sono da riparare con onere ad esclusivo carico dell'ente proprietario della strada, è ben evidente che la mera funzione di delimitazione e conformazione della sede stradale non integra quel "quid pluris" che "stabilità e conservazione" inesorabilmente presuppongono.

Da ultimo si sottolinea che all'applicabilità del 6 co. dell'art. 30 c.d.s. per nulla osta la circostanza per cui la strada de qua agitur ed il muro per cui si controverte sono stati costruiti nell'anno 1887.

Ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 30 C.d.S., comma 6 è la circostanza che l'onere di manutenzione è insorto e si è prospettato nella vigenza della menzionata disposizione del codice della strada. Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il gravame si è rivelato infondato e, di conseguenza, deve essere respinto.

6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore del Comune di Vico Equense nell'importo complessivo di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams a termini dell'art. 87, comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Valeria Ianniello, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario, Estensore